



TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA  
Sezione Terza Civile

Decreto di apertura della liquidazione ex art. 14-*quinquies* l. 3/2012

Il Giudice,

- letto il ricorso ex art. 14-*ter* l. 3/2012 presentato dalla
- esaminata la documentazione di cui all'art. 9, comma 2, l. 3/2012, depositata a corredo della domanda;
- vista la relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi, avente il contenuto specificato dall'art. 14-*ter*, comma 3, lett. da a) ad e), l. 3/2012;
- viste le integrazioni del ricorso e della relazione del citato professionista.

Rilevato che:

- sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, l. 3/2012, avendo la ricorrente residenza nel Comune di \_\_\_\_\_ ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
- sussiste, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) l. 3/2012, un effettivo stato di sovraindebitamento emergendo uno squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, il cui persistere è attestato dall'indebitamento contratto dalla ricorrente nei confronti di diversi istituti di credito, che determina la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b) l. 3/2012, in quanto la parte istante non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. 3/2012 e non ha fatto ricorso nell'ultimo quinquennio ai procedimenti di cui alla citata legge;
- la domanda soddisfa i requisiti previsti dall'art. 14-*ter* l. n. 3/2012;
- la domanda è stata corredata dei documenti di cui all'art. 9, comma 2, l. 3/2012, e precisamente:
  - (i) dall'elenco dettagliato di tutti i creditori e di tutte le somme ad essi dovute;
  - (ii) dell'inventario dei beni del debitore e dell'indicazione degli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
  - (iii) dalle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni;
  - (v) dall'elenco delle spese necessarie al sostentamento del ricorrente e della famiglia, previa indicazione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;
- dalla relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi risulta:
  - a) che, il sovraindebitamento è dovuto ad una pluralità di cause di natura personale (tra cui anche uno stato di salute precario e la convivenza con il figlio disoccupato con precedenti penali e in riabilitazione



presso il SERT) occorre a far data dal 2014 e aggravatesi nel periodo 2018-2019, che hanno determinato una serie di errori di valutazione nella gestione del credito da parte della ricorrente;

b) che, il ricorso al credito al consumo e, dunque, all'indebitamento è avvenuto a scopo del ripianamento di un debito pregresso;

c) la solvibilità della ricorrente negli ultimi cinque anni;

d) l'assenza di atti di disposizione impugnati dai creditori, né emergono dagli atti operazioni compiute dal ricorrente e preordinate, anche indirettamente, a frustrare le ragioni creditorie;

e) la completezza ed attendibilità documentazione allegata al ricorso;

- la documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale della debitrice;

Considerato che:

- dai dati esposti nella domanda e successivamente verificati dall'Organismo di composizione della Crisi risulta un'esposizione debitoria della ricorrente nei confronti di diversi Istituti di credito pari ad Euro 44.149,67;

- le spese di accesso alla presente procedura, quali debiti in prededuzione, sono stati quantificati in Euro 2.415,00 di cui Euro 1.500,00 per il legale ed Euro 915,00 per l'OCC;

- il patrimonio della ricorrente non è oggettivamente sufficiente a fare fronte alle passività atteso che la stessa non è titolare di alcun bene immobile né mobile registrato;

- l'unica fonte di reddito della sig.ra consiste nello stipendio da lavoratrice dipendente a tempo indeterminato

- a seguito dei chiarimenti assunti con nota integrativa del 09.06.2022, la ricorrente confermava che lo stipendio netto mensile medio percepito "è pari ad Euro 1.461,33, comprensivo della tredicesima mensilità, come accertato dalla Relazione dell'OCC";

- il fabbisogno di spesa mensile, quantificato in Euro 1.100,00 mensili, veniva descritto nei seguenti termini:

Descrizione	Annui	Mensili
Spese di sostentamento (vitto)	2.520,00	210,00
Locazione + oneri condominiali (€ 650,00+ € 20,00)	8.040,00	670,00
Spese mediche, trasporti e utenze	1.680,00	140,00
Spese varie e straordinarie	960,00	80,00
<b>TOTALE</b>	<b>13.200,00</b>	<b>1.100,00</b>

- il superiore importo viene ritenuto congruo, attesa l'incidenza delle spese di locazione;

- la somma mensile necessaria al sostentamento deve essere sottratta alla procedura ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, l. n. 3/2012;

- la ricorrente dichiara di mettere a disposizione della procedura la somma di Euro 350,00 mensili per tredici mensilità per quattro anni, secondo il seguente piano:

CREDITORE	AMMONTARE	%	FALCIDIA	% FALCIDIA	SODDISFO
	1.500,00	100	0	0	1.500,00
	815,00	100	0	0	815,00
	13.833,00	35,82	8.878,02	64,18	4.954,98
	25.516,88	35,82	16.376,73	64,18	9.140,15
	1.229,26	35,82	788,94	64,18	440,32
	3.757,00	35,82	2.411,24	64,18	1.345,76
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>46.651,14</b>		<b>28.454,93</b>		<b>18.196,21</b>

- la proposta di liquidazione del patrimonio, come indicata nel ricorso e nelle successive integrazioni, risulta atta a garantire il soddisfacimento dei creditori (al netto dei crediti prededucibili per legge a favore degli organi della procedura) in maniera apprezzabile ancorchè parzialmente;
- l'entità così determinata è suscettibile di revisione in caso di sopravvenute circostanze idonee ad incidere effettivamente su di essa;
- non risultano atti di disposizione impugnati dai creditori;
- ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, comma 8, l. 3/2012;

p.q.m.

letto e applicato l'art.14-*quinquies*, l. n. 3/2012;

**1) dichiara** aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di

ritenendo congrua la determinazione della somma di Euro 350,00 mensili per tredici mensilità per 4 anni;

**2) nomina** liquidatore il \_\_\_\_\_ con studio in \_\_\_\_\_ autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, etc.) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti etc.;

**3) dispone** che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14-*novies*, comma 5, l. 3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**4) ordina** al debitore e a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;

**5) autorizza** la ricorrente a trattenere la somma mensile di Euro 1.100,00 per il proprio sostentamento;

**6) dispone** che la debitrice comunichi tempestivamente al liquidatore qualsiasi variazione reddituale migliorativa, propria o del proprio figlio, nonché la sopravvenienza di finanza esterna, ovvero di qualsivoglia ulteriore utilità ai sensi dell'art. 14-*undecies* l. n. 3/2012.

**7) dispone** che il liquidatore:

- trascriva il presente decreto presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti in relazione ad eventuali beni immobili e mobili registrati offerti in liquidazione;
- pubblichi il presente decreto sul sito internet del Tribunale di Monza e per estratto sul quotidiano "Il Cittadino di Monza" con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- proceda all'inventario (di tutti i beni mobili registrati e non registrati soggetti alla liquidazione) e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 *sexies* L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 *octies* L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 *novies* L. 3/2012;
- informi immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore).Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Monza, 26 agosto 2022

Il Giudice delegato

